Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 07/E/130803

San Fior, lì 03/08/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **Spesometro.**

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE O INTEGRAZIONI

GENERALITA'

Il provvedimento del 2 agosto 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha definito le caratteristiche, le modalità tecniche ed i termini di presentazione del nuovo modello di comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva.
Il modello di che trattasi, in relazione alle annunciate promesse di semplificazione, è polivalente; infatti, esso sarà utilizzato:

- per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, c.d. "***spesometro***";
- per la comunicazione di cui all'art. 3, co. 2-bis del DL n. 16/2012, prevista a carico dei commercianti al minuto che, in deroga alle limitazioni stabilite all'uso del denaro contante e previa comunicazione di adesione all'AdE, effettuano **cessioni e prestazioni ai turisti stranieri in contanti** per ammontari pari o superiori a € 1000[1].

Inoltre, il nuovo modello:

- può (non "deve") essere utilizzato anche dagli operatori commerciali che svolgono attività di ***leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio*** di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011;
- a partire dalle operazioni annotate dal **1° ottobre 2013**, **deve** (questa volta si tratta di vero obbligo e non di mera facoltà) essere utilizzato anche per effettuare la comunicazione di cui all'art. 16, lettera c), del

[1] Si ricorda che, a tal fine, occorre che i predetti soggetti trasmettano **preventiva** comunicazione all'Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato agli stessi, nel quale verseranno il denaro contante incassato. Fermo restando l'obbligo della predetta comunicazione preventiva, il nuovo modello di comunicazione verrà utilizzato dagli interessati per comunicare **periodicamente**, ex post, le operazioni effettuate in contanti d'importo uguale o superiore a mille euro.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

D.M. 24 dicembre 1993[2] relativa alle operazioni di ***acquisto da operatori economici sammarinesi*** (con iva assolta in Italia mediante il meccanismo dell'autofatturazione); la predetta comunicazione è compilata con modalità analitica e trasmessa telematicamente (dunque, non più in forma cartacea) **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di annotazione nei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti (inversione contabile);

- **deve** essere utilizzato anche per le comunicazioni delle operazioni **effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013**, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi ***Black List*****,** fermi restando gli usuali periodi di riferimento **mensili e trimestrali.**

Con particolare riguardo allo "spesometro", si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'art. 21 del DL n. 78 del 31/05/2010 dispone che le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura vanno comunicate **tutte, indipendentemente dall'importo**.

Le indicazioni contenute nel provvedimento del 2 agosto 2013 contengono scarsi riferimenti all'obbligo di presentazione delle comunicazioni delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi ***Black List*****;** le uniche certezze riguardano l'abrogazione del precedente tracciato telematico e la conferma dei periodi di riferimento e dei termini di presentazione, che rimangono invariati.

Nei successivi paragrafi sono riepilogate le indicazioni desumibili dal provvedimento del 2 agosto 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con l'avvertenza che, non sempre, esse risultano coerenti con le specifiche tecniche del tracciato telematico.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, c.d. "***spesometro***" i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **sussiste** l'obbligo di emissione della fattura, di qualsiasi importo;

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE OD INTEGRAZIONI

[2] 16. Gli operatori economici italiani:
a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;
c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **non sussiste** l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro **tremilaseicento** al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Il modello contiene uno specifico quadro "TU" per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

I termini di presentazione del modello ed il periodo di riferimento, sia per quanto riguarda lo "spesometro" in senso stretto, sia per quando riguarda il quadro "TU", sono, pertanto, gli stessi.

Sono esonerati dallo ***spesometro***:

- i contribuenti minimi che si avvalgono del c.c. "**regime di vantaggio**" (i soggetti che applicano il regime "residuale", degli espulsi dal regime degli "ex minimi", non sembrano godere dell'esonero);
- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I contribuenti minimi che si avvalgono del c.c. "**regime di vantaggio**" sono comunque tenuti a presentare il modello per riepilogare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini extracomunitari non residenti, di importo pari o superiore a mille euro.

I contribuenti minimi **dovrebbero conservare l'esenzione** anche dalla comunicazione delle operazioni poste in essere con i paesi Black List.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Oggetto della comunicazione, in linea generale, sono i corrispettivi relativi alle operazioni indicate nel precedente paragrafo alle lettere a), b) e quelle legate al turismo.

Per quanto riguarda, in particolare, lo "spesometro", l'emissione facoltativa della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche per importi inferiori a euro tremilaseicento; tuttavia, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assi militati) e 74-ter (agenzie viaggi) del D.P.R. n. 633 del 1972, **è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.**

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE OD INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ESCLUSIONI OGGETTIVE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

a) le importazioni;
b) le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) le operazioni intracomunitarie;
d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria (trattasi di obblighi di comunicazione particolare che non interessano la generalità dei contribuenti);
e) le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma **analitica** oppure in forma **aggregata,** barrando l'una o l'altra delle caselle nel riquadro "formato comunicazione"..

L'opzione esercitata, tramite la barratura delle caselle, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo; pertanto, ad esempio, i quadri FA (forma aggregata), da una parte, e i quadri FE (fatture emesse) e FR (fatture ricevute), dall'altra, dovranno essere compilati in via tra loro alternativa.

Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata **non è consentita** per la comunicazione relativa a:

a) **acquisti** da operatori economici sammarinesi;
b) **acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati** di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (per effetto di questa norma i produttori agricoli esonerati sono tenuti allo spesometro);
c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi **legati al turismo**, effettuate in contanti per importi pari o superiori a euro 1000.

ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE REDATTA IN FORMA ANALITICA

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono:

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

a) anno di riferimento;
b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione (in realtà, tale specificazione non sembra trovare riscontro nel tracciato telematico) che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
e) per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;
f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare per ciascuna **cessione o prestazione senza obbligo di emissione della fattura** (quadro "DF") **e per le cessioni legate al turismo** (quadro "TU") sono:

a) anno di riferimento;
b) codice fiscale del cessionario o committente;
c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
d) i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto.

ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE PER DATI AGGREGATI

Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive (del soggetto tenuto alla presentazione della comunicazione):

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione (sia in aumento che in diminuzione?!);

BOZZA SOGGETTIBILE DI RETTIFICHE OD INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA

Spesometro/Operazioni legate al turismo/soggetti che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio
Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il **12 novembre 2013**; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il **21 novembre 2013**.
Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il **10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Acquisti da operatori economici sanmarinesi
I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che devono dare comunicazione delle avvenute registrazioni degli acquisti da operatori economici sammarinesi ai sensi dell'art. 16, lett. b), del D.M. 24 dicembre 1993, dovranno comunicare le operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, non più in modalità cartacea, ma utilizzando il nuovo modello, **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno effettuato le annotazioni nei registri**.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE BLACK LIST

I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal **1° ottobre 2013** nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, utilizzando il nuovo modello, **nei termini ordinariamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento** (cioè entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese o al trimestre solare, rispettivamente per i soggetti con obbligo mensile e trimestrale).

PRIME CONSIDERAZIONI/PERPLESSITA'

Al primo approccio, la lettura del provvedimento e l'esame del modello producono un certo disorientamento, anche perchè mancano le istruzioni per la compilazione; per avere qualche indicazione in più occorre

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

cercare nelle specifiche tecniche del modello, le quali, però, hanno ben altra funzione e, quindi, il loro contributo alla comprensione è minimo.

In arresa di chiarimenti ufficiali, analizzando il modello, emergono le riflessioni/perplessità che seguono.

Con riferimento alla compilazione dei quadri "FA" del modello, l'esposizione in **forma aggregata** delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva ricorda, in buona sostanza, la compilazione dei **vecchi elenchi clienti-fornitori,** mentre la compilazione in forma analitica sembra consistere praticamente **nella integrale trasmissione delle registrazioni effettuate nei registri Iva**.

Con riguardo alla comunicazione degli operatori commerciali che **svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio**, se l'unica indicazione specifica che viene richiesta è solo la barratura della specifica casella "Noleggio leasing", viene da chiedersi il motivo delle ben più impegnative informazioni richieste nel tracciato record allegato al provvedimento del 21/11/2011. Inoltre, siccome, nel quadro "BL" (utilizzabile, oltre che per la comunicazione Black List, anche per le operazioni con soggetti non residenti) non si rinviene la possibilità di barrare la casella "Noleggio leasing", in caso anche di un unico cliente "non residente", sprovvisto di codice fiscale, la compilazione del modello con modalità **aggregata diverrebbe impossibile,** dal momento in cui al punto 5.1 del provvedimento si afferma che "*l'opzione esercitata … è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione…*" (in tal caso, parrebbe inevitabile dover compilare il quadro "FN").

Sempre con riguardo alla comunicazione degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio, si sottolinea che è prevista la possibilità di barrare la casella "Noleggio leasing" sia nel quadro "SA" (operazioni senza fattura esposte in forma aggregata) che nel quadro "DF" (analitico). Questa circostanza potrebbe essere utile a risolvere (in senso negativo) la nota questione se per le operazioni di noleggio senza conducente sia o no obbligatorio emettere fattura (in luogo della ricevuta fiscale).

Ancora con riguardo alla comunicazione degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio, non sono chiare le modalità di compilazione dello "spesometro" nel caso in cui gli stessi operatori abbiano già provveduto in precedenza a spedire la specifica comunicazione utilizzando il tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011.

Non è chiaro come debbano essere indicate le note di variazione nel quadro FA (forma aggregata), causa la presenza, tra le operazioni attive e quelle passive, di due campi dal significato oscuro: rispettivamente, "***totale delle note di variazione a debito per la controparte***" e "***totale delle note di variazione a credito per la controparte***". Dal tenore letterale della intitolazione dei campi suddetti, ammesso e non concesso che per "**controparte"** si voglia indicare il "cliente" o il "fornitore" del soggetto tenuto alla comunicazione, parrebbe, ad esempio, che le note d'addebito e le note d'accredito emesse nei **confronti di un cliente** dovessero essere riepilogate, rispettivamente, tra le "***operazioni attive***" e tra le "***operazioni passive***",

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

mentre sembrerebbe più logico che le stesse fossero indicate solo tra le "***operazioni attive***", con segno appropriato, positivo o negativo (come avviene in caso di compilazione in forma analitica, ove si richiede semplicemente di indicare le "note di variazione emesse" e le "note di variazione ricevute").

Si è già osservato come l'opzione per la forma aggregata o per quella analitica, esercitata tramite la barratura delle relative caselle, **sia vincolante per l'intero contenuto della comunicazione**, anche in caso di invio sostitutivo; pertanto, ad esempio, i quadri "FA" (forma aggregata), da una parte, e i quadri "FE" (fatture emesse) e "FR" (fatture ricevute), dall'altra, dovranno essere compilati in via tra loro alternativa. Sarebbe, però, assurdo che la presenza anche di una sola fattura (autofattura) d'acquisto da un imprenditore agricolo esonerato, per la quale l'invio dei dati in forma aggregata non è consentito, costringesse a rinunciare alla forma aggregata anche per tutte le altre operazioni.

Al punto 7.1 del provvedimento, con riguardo alla comunicazione per dati aggregati, è presente questa precisazione: "*Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o* ***ricezione del documento***". Ci si chiede, perciò, se le fatture ricevute debbano essere **comunque comunicate**, anche se le stesse non sono state registrate nel registro degli acquisti ai fini della deduzione!

Optando per la compilazione con i dati "**aggregati**", non dovrebbero emergere conflitti in caso di **acquisti effettuati da operatori sanmarinesi;** infatti, i termini di presentazione della comunicazione relativa agli **acquisti effettuati da operatori sanmarinesi scadono entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le annotazioni nei registri**. Inoltre, la comunicazione telematica è prevista solo per le operazioni annotate dal **1° ottobre 2013**. Quindi, per il 2012, nessuna comunicazione di questo tipo è richiesta. Per il 2013, per comunicare le operazioni annotate nel quarto trimestre, occorrerà utilizzare uno specifico modello, distinto per mese; ci si chiede, però, se dette operazioni dovranno o meno essere successivamente riepilogate nei quadri "annuali "BL" ("operazioni con soggetti non residenti") o "SE" (acquisti da operatori della repubblica di San Marino).

In base alle precisazioni contenute nelle specifiche tecniche, selezionando la casella "dati aggregati" è possibile compilare anche il quadro "SE" (quadro analitico), limitatamente agli acquisti con operatori di San Marino; di converso, selezionando la casella "dati analitici" è possibile compilare anche il quadro "BL" (quadro aggregato), dedicato all'indicazione delle operazioni con operatori di paesi "Black List". Ma che senso ha la necessità di selezionare l'una o l'altra delle due caselle "dati aggregati" o "dati analitici", se poi il modello che si presenta, per esempio, ai fini della disciplina "Black List", non ha nulla a che vedere con lo "spesometro" (quadri "FA", oppure "FE" e "FR")?! O quantomeno, perché non viene riconosciuta la possibilità di aggregare tutti gli altri dati, in presenza di acquisti da produttori agricoli esonerati e di operazioni di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio nei confronti di soggetti non residenti (da comunicare analiticamente)?!

I dati relativi alle operazioni con operatori dei paesi "black list" vanno comunicati con il nuovo modello (essendo stato abrogato il tracciato precedente) il quale però non prevede alcuna indicazione del rispettivo

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

periodo di riferimento (mese o trimestre). Ci si domanda, anche se sia da considerarsi tutt'ora valevole l'esenzione per le operazioni di importo non superiore a 500 euro.

Siccome, al punto 4 del provvedimento 2 agosto 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si escludono dall'obbligo di comunicazione, senza ulteriore specificazione, tra le altre, le **importazioni**, le **esportazioni** e le **operazioni intracomunitarie**, si spera che le precitate operazioni non rilevino più agli effetti della comunicazione delle operazioni con operatori di paesi "Black List".
Inoltre, considerato che gli acquisti da operatori sanmarinesi debbono essere comunicati nell'apposito quadro "SE", ci si chiede se, relativamente ai medesimi occorra compilare anche il quadro "BL", barrando la casella "Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata".

Il quadro "FN" è dedicato alla indicazione analitica delle "operazioni con soggetti non residenti"; le stesse informazioni, ma in forma aggregata, sono comunicate attraverso la compilazione del quadro "BL", previa barratura della relativa casella. Dall'esame dei campi ivi previsti (manca il campo "codice fiscale"), parrebbe di capire che nel quadro "FN" vanno indicate solo le **operazioni attive** soggette ad Iva interna in Italia. Questa conclusione parrebbe essere confermata dalla previsione di un apposito quadro SE dalla casella "Acquisti di servizi da non residenti" collocata nel quadro "BL", riservati agli acquisti di servizi da non residenti (dovrebbe trattarsi dei servizi resi da soggetti extracomunitari) e dalla espressa esclusione dell'obbligo della comunicazione per le esportazioni, le importazioni e le operazioni intracomunitarie.

A queste ultime conclusioni si perviene considerando anche la sbandierata "ottica di semplificazione", la quale, a modesto avviso di chi scrive, non potrebbe ignorare la necessità di evitare la duplicare delle informazioni ricavabili da altre "comunicazioni" ed, in particolare dagli elenchi "Intrastat".

L'impressione che si ricava dal primo sommario esame del provvedimento, del modello e delle relative specifiche tecniche non è tanto rassicurante.

Fermo restando che, al momento in cui viene redatta la presente circolare, le certezze sono davvero poche (per cui essa dovrà essere successivamente corretta ed integrata), il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nei limiti del possibile.

Cordiali saluti.

La segreteria

BOZZA SUSCETTIBILE DI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it